

COMUNE DI RUBANO

Provincia di Padova

PROT.N.0027866 del 17/11/2022

STATUTO



Tipo: E - Cla: 1.17

Uff: BIBLIO

Disposizioni generali

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita una Associazione Culturale ed Artistica denominata "Antico Cerchio" con sede in Rubano via Liguria 15.

L'Associazione non ha fini di lucro ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali.

Art.2 - Oggetto

L'Associazione ha per scopo la diffusione culturale ed artistica della danza in generale ed in particolare di quella popolare e folkloristica;

l'organizzazione di iniziative culturali, artistiche, ricreative e didattiche sia in modo autonomo, sia avvalendosi di convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Società, Associazioni ed istituti che utilizzano metodi, programmi o conoscenze inerenti l'uso ottimale ed il potenziamento delle risorse della sfera psicofisica dell'uomo;

il favorire, promuovere ed organizzare attività comuni per conto dei soci attraverso azioni di tipo ricreativo ed artistico, stages, momenti di incontro culturale, il tutto in accordo con le leggi nazionali che regolano le varie materie.

Al fine di realizzare lo scopo sociale, l'Associazione potrà organizzare e partecipare a spettacoli ed iniziative di animazione, curare la tenuta di corsi, seminari, conferenze, pubblicazioni e la distribuzione di materiali didattico o tecnico-informativo; potrà promuovere inoltre occasioni differenziate che comprendono gruppi di studio, riunioni ed iniziative varie di socializzazione quali viaggi, meetings e simili.

Art.3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art.5 - Mezzi economici

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei soci, con le entrate delle manifestazioni e con le quote sociali.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative con finalità di utilità generale nel campo culturale ed artistico.

I Soci

Art.6 - Categorie di soci

L'Associazione comprende al suo interno le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori (con diritto di voto)
- Soci Ordinari (con diritto di voto)
- Soci Aderenti (senza diritto di voto)
- Soci Effettivi (senza diritto di voto)
- Soci Sostenitori (senza diritto di voto)
- Soci Onorari e Benemeriti (senza diritto di voto)

Art.7 - Iscrizione

Possono entrare a far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano, per la loro attività di lavoro o di studio, interessate all'attività dell'Associazione medesima e abbiano presentato domanda firmata al Consiglio Direttivo in carica. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello Statuto.

Art.8 - Diritti del socio

Tutti i soci fondatori ed ordinari maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo. Il socio ha diritto di accesso ai locali sociali.

Art.9 - Doveri del socio

Il socio sia esso fondatore od ordinario è tenuto:

- a corrispondere la quota d'iscrizione contestualmente all'iscrizione e successivamente entro 31/01 di ogni anno;
- all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

Art.10 - Esclusione del socio

La qualifica di socio fondatore od ordinario si perde in caso di mancato pagamento entro la scadenza delle quote sociali senz'altra formalità'.

Il Consiglio Direttivo può decidere la radiazione nei confronti del socio che si fosse reso responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo stesso per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.

Art.11 - Composizione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. Sono ammesse deleghe di voto. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono eccedere il numero di una per socio.

Art.12 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art.13 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche del presente statuto eccetto gli articoli 2, 5, 8, 12, 13;
- l'estinzione anticipata dell'associazione.

Art.14 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro il 28/02 di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata al Consiglio direttivo stesso di almeno la metà dei soci.

La convocazione avviene mediante affissione nella sede sociale.

Art.15 - Costituzione dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria si considera costituita con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più 1 dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più 1 dei soci.

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i presenti un segretario che si occuperà di redigere il verbale ed un presidente che sottoscriverà il verbale unitamente al segretario.



Art.16 - Delibere assembleari

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Le delibere dell'Assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno due terzi dei voti dei soci fondatori od ordinari presenti o rappresentati.

Il Consiglio Direttivo

Art.17 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci consiglieri.

E' nominato dall'Assemblea ordinaria ogni due anni .

Mentre l'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio dell'Associazione , il Consiglio Direttivo nomina al suo interno Presidente in carica, Vicepresidenti, Direttore artistico, Tesoriere -Amministratore e Segretario. In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto fino alla prossima Assemblea ordinaria. L'eletto dell'Assemblea ordinaria decadrà alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art.18 - Presidente onorario , Presidente in carica e Vicepresidenti

Il Presidente Onorario, nella sua funzione di garante dei Soci Fondatori, partecipa di diritto al Consiglio Direttivo fino all'eventuale scioglimento dell'Associazione senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo nomina Presidente in carica e Vicepresidenti. Le loro cariche scadono con quelle del Consiglio che li ha eletti. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi; egli presiede l'assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza temporanea può delegare, in tutto od in parte, le sue attribuzioni ai Vicepresidenti.

Art.19 - Competenza e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo competono l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione artistica e l'organizzazione interna, compresa l'individuazione della sede sociale. Esso dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, amministra il patrimonio sociale, può nominare commissioni o commissari o conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali.

Prima del 31/12 di ogni anno il Consiglio approva progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote di associazione per l'anno successivo.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

Art.20 - Delibere del Consiglio

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti o rappresentati.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno tre quinti dei consiglieri.

Art.21 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.